

Ministero dell'istruzione e del merito**Istituto Comprensivo Statale "Pietro Vanni"**

Via Carlo Cattaneo 9 – 01100 Viterbo -I

CM VTIC83200D – CF 80019430562 – Cod. Univoco UF5G8P

Mail vtic83200d@istruzione.it; PEC vtic83200d@pec.istruzione.it;Sito Web: <https://www.icvanniviterbo.edu.it/>**Ai genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale****p.c. Ai docenti****degli alunni****Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado****Bacheca Argo****Circolare n. 178****Oggetto: Reiterazione comunicazione assenze**

Al fine di tutelare il successo formativo di vostro/a figlio/a si rammenta che superare il limite delle assenze comporta la non ammissione alla classe successiva, come riportato nella circolare n. 38 che contiene le seguenti informazioni:

Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2023/24, è fissato nella seguente tabella:

SCUOLA PRIMARIA	40 ore tempo pieno	Monte ore annuale 1320 ore	Numero ore minimo di presenze 75% 990 ore	Numero ore massimo consentito 25% 330 ore
	27 ore tempo antimeridiano	Monte ore annuale 891 ore	Numero ore minimo di presenze 75% 669 ore	Numero ore massimo consentito 25% 222 ore
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	30 ore	Monte ore annuale 990 ore	Numero ore minimo di presenze 75% 742 ore	Numero ore massimo consentito 25% 248

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino in specifiche deroghe.

Pag. 1 a 3

Ministero dell'istruzione e del merito

Istituto Comprensivo Statale "Pietro Vanni"

Via Carlo Cattaneo 9 – 01100 Viterbo -I

CM VTIC83200D – CF 80019430562 – Cod. Univoco UF5G8P

Mail vtic83200d@istruzione.it; PEC vtic83200d@pec.istruzione.it;

Sito Web: <https://www.icvanniviterbo.edu.it/>

Ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale (Art. 5 Decreto L.vo n. 62/2017) come già comunicato nella circolare interna n. 38 del 29 settembre 2023. Qualora si superi il limite massimo è prevista una deroga per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che le stesse non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga, con delibera n. 22 del Collegio Docenti dell' 11 settembre 2023, riguardano:

- assenze giustificate per gravi patologie;
- assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
 - assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità (quarantena COVID);
- assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;
 - assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista;
 - assenze per motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati;
- assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio di Classe;
- assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
- assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza;
- assenze per terapie certificate;
- assenze degli alunni stranieri per rientro nel paese d'origine.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o agli esami di stato.

Inoltre, come specificato nella circolare num 105, le assenze prolungate comportano anche una non frequenza da attenzionare per la prevenzione dell'insuccesso e dell'abbandono e da comunicare, quindi, alle competenti autorità e ai servizi sociali deputati.

Infatti, la Legge 13 novembre 2023, n. 159, con modificazioni, del cosiddetto "Decreto Caivano" e cioè del decreto-legge 123/2023: "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" all'articolo 12, integrato col comma

Ministero dell'istruzione e del merito

Istituto Comprensivo Statale "Pietro Vanni"

Via Carlo Cattaneo 9 – 01100 Viterbo -I

CM VTIC83200D – CF 80019430562 – Cod. Univoco UF5G8P

Mail vtic83200d@istruzione.it; PEC vtic83200d@pec.istruzione.it;

Sito Web: <https://www.icvanniviterbo.edu.it/>

1, relativo al rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico, prevede l'inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia verso i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale e specifica che è stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi);

Poiché la vigilanza di detti obblighi spetta congiuntamente ai Dirigenti Scolastici e ai Sindaci delle città di residenza degli alunni si specifica che, al fine di operare i necessari controlli, la Scuola:

- attiverà una procedura di controllo qualora le assenze superino i 15 giorni nell'arco di un quadrimestre;
- effettuerà un puntuale controllo delle motivazioni delle assenze, inizialmente a cura del coordinatore della classe, al fine di valutare la sussistenza di giustificati motivi (ad esempio di salute), che andranno tuttavia debitamente e puntualmente documentati con certificati medici;
- qualora non pervenissero valide giustificazioni, si predisporrà una comunicazione scritta ufficiale, con l'invito a produrre documentazione giustificativa delle assenze;
- in ulteriore assenza di riscontro si provvederà alla segnalazione del caso alle autorità competenti, per l'applicazione delle eventuali sanzioni previste nel caso.

Inoltre, non essendo più obbligatoria la produzione di certificati medici di riammissione dopo le assenze per malattia, qualora il numero delle assenze superi i limiti sopra menzionati, sarà cura delle SS.LL. consegnare idonea certificazione giustificativa da parte dei medici o delle strutture.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Cristina Baleani

(F.to digitalmente)